

# INFORMAZIONI AZIENDALI **Fiscali** e PROFESSIONALI

rivista tributaria di normativa, commenti e attualità

*Detassazione degli utili reinvestiti*

*Il segreto professionale nelle verifiche fiscali*

*Operazioni internazionali con società del gruppo*

*Inserito: Fiscalità internazionale*

Sped. abb. postale / 50% Milano



DeLilloEditore

Milano - Via Mecenate, 76/3

**DECADALE**

anno XXI - 30 ottobre 1994

ISSN 0394-2447

**30**

**INFORMAZIONI  
AZIENDALI *Fiscali*  
e PROFESSIONALI**

**INSERTO**

inserto al fascicolo n. 30 del 30 ottobre 1994

**FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE**

Novità fiscali e societarie  
dai Paesi del mondo

a cura di Maria Di Falco e Alessandro Adelchi Rossi



**DeLilloEditore**

Milano - Via Mecenate, 76/3

# S

# OMMARIO

- 3 ARGENTINA**
  - 3 Aliquote fiscali
- 3 CANADA**
  - 3 Convenzione con l'Italia
- 3 CINA**
  - 3 Nuove imposte
  - 3 Imposta sul valore aggiunto
  - 3 Imposta sugli utili d'impresa
  - 3 Imposta sui consumi
  - 3 Imposta sull'incremento di valore dei terreni
- 4 CROAZIA**
  - 4 Riforma fiscale
- 4 DANIMARCA**
  - 4 Società di leasing
- 4 FINLANDIA**
  - 4 Agevolazioni fiscali
- 4 GERMANIA**
  - 4 Sovrimposta di solidarietà
  - 5 Tassazione persone fisiche
- 5 IRLANDA**
  - 5 Novità fiscali
- 5 LUSSEMBURGO**
  - 5 Ritenuta sui dividendi
  - 5 Tassazione dei dividendi
- 5 MAROCCO**
  - 5 Accordo doganale
- 6 NIGERIA**
  - 6 Ritenute alla fonte
- 6 PAESI BASSI**
  - 6 Gruppi di imprese
- 6 REGNO UNITO**
  - 6 Società internazionali
  - 6 Crediti d'imposta
- 6 STATI UNITI**
  - 6 Interessi passivi
  - 7 Redditi di impresa
- 7 SVEZIA**
  - 7 Imposte dirette

## ARGENTINA

### ALIQUOTE FISCALI

Il Governo ha presentato al Parlamento una legge che modifica la tassazione dei beni posseduti dalle persone fisiche. Essa propone che l'aliquota sia ridotta dall'1% allo 0,5%, ma che la base imponibile comprenderà beni di natura finanziaria come le azioni, i titoli di Stato e i depositi a termine.

I non residenti non saranno toccati dalle misure relative all'allargamento della base imponibile eccetto i depositi a termine.

Si ricorda che tra Italia e Argentina esiste una Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni approvata con legge del 27 aprile 1982, n. 282 (S.O. alla G.U. n. 144 del 27 maggio 1982).

## CANADA

### CONVENZIONE CON L'ITALIA

Si segnala l'entrata in vigore del protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Canada ratifica con legge n. 194 del 7 giugno 1993 (S.O. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) per prevenire le evasioni fiscali.

## CINA

### NUOVE IMPOSTE

Continua in Cina il processo di modernizzazione del sistema fiscale.

Dal 1° gennaio 1994 il nuovo sistema impositivo prevede un'imposta sul valore aggiunto, un'imposta sulla produzione ed un'imposta sui consumi. Verrà eliminata la tassa unica industriale e commerciale che si applicava a tutti gli investimenti esteri.

### IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Tale imposta funzionerà come nella maggior parte dei Paesi europei. L'aliquota standard sarà pari al 17 per cento, ma alcuni prodotti saranno gravati da un'aliquota del 13 per cento ed altri

saranno esenti. Le esportazioni non subiranno alcuna ritenuta.

Gli acquirenti di beni agricoli esenti godranno di una aliquota Iva a credito pari al dieci per cento del prezzo di acquisto.

Il commercio al minuto sarà tassato con una aliquota pari al 6 per cento e non godrà di alcun credito.

### IMPOSTA SUGLI UTILI DI IMPRESA

L'imposta sulla produzione è commisurata al reddito lordo derivante dalla produzione di beni e servizi.

Tale imposta grava sulle imprese di trasporto, di costruzione, sui servizi finanziari ed assicurativi, sulle poste e sulle telecomunicazioni, sulle attività culturali e sportive, sulle attività relative al tempo libero, ed infine sulla vendita di beni immobili e sul trasferimento di beni cosiddetti imateriali.

L'aliquota varia dal 3 per cento al 5 per cento a seconda del tipo di servizio, però per le attività collegate al tempo libero l'aliquota può raggiungere il 20 per cento.

Per i servizi finanziari la tassa è commisurata al reddito netto.

### IMPOSTA SUI CONSUMI

L'imposta sui consumi grava sulla produzione e sull'importazione di alcune categorie di beni quali l'alcool e le bevande alcoliche, il tabacco, i cosmetici, i prodotti per la pelle ed i capelli, i gioielli, i fuochi d'artificio, il petrolio ed il diesel, i pneumatici per veicoli, motociclette e macchine.

Diverse sono le aliquote applicate in relazione al prodotto, la più alta, pari al 45 per cento, è quella gravante sul tabacco.

### IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEI TERRENI

Dal 1° gennaio 1994 è stata introdotta un'imposta sull'incremento di valore dei terreni. È applicabile a tutti i trasferimenti di beni immobili e varia dal 30 al 60 per cento dell'incremento di valore.

Questa imposta è prelevata in aggiunta all'imposta sugli utili di impresa (5 per cento) ed all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**CROAZIA****RIFORMA FISCALE**

A partire dal 1° gennaio 1994 la vecchia normativa sulla imposizione diretta è stata sostituita dalla legge relativa alla tassazione dei profitti e dalla legge sull'imposta personale.

L'aliquota generale della tassazione è ridotta dal 35% al 25% per tutte le società. Non viene operata alcuna distinzione tra investimenti esteri ed investimenti nazionali o sulla proprietà dell'impresa.

La riforma comporta un incremento nell'aliquota effettiva di imposta a carico delle stabili organizzazioni e delle società estere dal 17,5% al 25%, dal momento che tali società erano precedentemente tassate con aliquota pari alla metà della previgente imposta (35%).

Con una nota verbale il Governo croato, conformemente alla legge internazionale, si è obbligato verso gli altri Paesi a rispettare gli obblighi dell'ex Repubblica jugoslava.

Pertanto, finché non si stipulerà una nuova Convenzione è applicabile quella stipulata con la Jugoslavia e ratificata con legge del 18 dicembre 1984, n. 974 (S.O. alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 1985).

**DANIMARCA****SOCIETÀ DI LEASING**

La Commissione Ce ha ritenuto che una società di leasing costituita in un altro Stato membro della Comunità, che cede in leasing autoveicoli iscritti nel registro automobilistico danese a clienti danesi, deve essere registrato in Danimarca ai fini Iva.

L'Iva sarà dovuta in tale Stato dalla società sui canoni di leasing, sebbene l'attività di leasing in se stessa venga svolta all'estero. L'Iva danese pagata sulle fatture relative a riparazioni o manutenzioni dei veicoli sarà detraibile.

La Convenzione tra il nostro Paese e la Danimarca, in vigore dal 25 marzo 1983 (legge 745/1982), è stata aggiornata con la legge 29/1992, in vigore dal 28 luglio 1992 (G.U. n. 236 del 7 ottobre 1992).

**FINLANDIA****AGEVOLAZIONI FISCALI**

Il Governo finlandese ha proposto di introdurre delle agevolazioni fiscali a favore di personale qualificato che decida di lavorare in Finlandia.

Sugli emolumenti percepiti da questi lavoratori che sono alle dipendenze di una controllata finlandese di una società estera si dovrebbe applicare una aliquota fiscale pari al 35%, sempre che esistano le seguenti condizioni:

- il periodo massimo di esenzione dall'imposta è di 36 mesi;
- la partecipazione estera nella società finlandese dovrà essere pari al 25% del capitale sociale;
- il periodo minimo di impiego dovrà essere pari a 6 mesi;
- la remunerazione minima mensile dovrà essere pari a 40.000 corone finlandesi.

Si rammenta che tra Italia e Finlandia esiste una Convenzione fiscale, ratificata con legge del 25 gennaio 1983, n. 38 (S.O. alla G.U. n. 48 del 18 febbraio 1983) che all'art. 15 disciplina la tassazione dei redditi derivanti dal lavoro dipendente prestatore in tale Paese.

**GERMANIA****SOVRIMPOSTA DI SOLIDARIETÀ**

Le aliquote fiscali tedesche sono state ridotte a partire dal 1994. Tuttavia, al fine di far fronte all'onere finanziario causato dalla riunificazione con la ex Germania dell'est sarà di nuovo introdotta una «sovrimposta di solidarietà», gravante sull'imposta sul reddito e sull'imposta sulle società a partire dal 1995.

Contrariamente alle precedenti imposte di solidarietà introdotte nel 1991 e nel 1992, la nuova imposta sarà in vigore per un periodo illimitato nella misura del 7,5% dell'imposta sulle persone fisiche e dell'imposta sulle società.

La sovrimposta sarà prelevata anche sull'im-

posta sui salari e sulla ritenuta sugli interessi e dividendi, ma gli utili distribuiti agli azionisti situati negli Stati membri della Comunità non saranno interessati da tale prelievo. Ciò perchè sarebbe superata la ritenuta pari al 5% introdotta in Germania recentemente per il recepimento della direttiva comunitaria sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (Direttiva 90/435 Cee del 23 luglio 1990 in G.U.C.E. n. L. 225 del 20 agosto 1990).

Le esenzioni e le riduzioni fiscali previste dai trattati fiscali contro la doppia imposizione saranno applicabili anche alla sovrimposta di solidarietà.

#### TASSAZIONE PERSONE FISICHE

Una recente legge di incentivazione industriale (Standortsicherungsgesetz) ha ridotto l'aliquota fiscale più elevata, passando dal 53% al 47%, per i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Questa riduzione vuole compensare i contribuenti per l'imposta sugli scambi gravante sull'attività commerciale (trade tax).

### IRLANDA

#### NOVITÀ FISCALI

In occasione dell'approvazione della legge di bilancio per il 1994, sono state introdotte alcune novità di carattere fiscale riguardanti:

- nuove regole relative al calcolo delle detrazioni per ammortamento espresse in valuta, nelle ipotesi in cui le operazioni della società sono correntemente svolte in divisa estera;
- nuove regole riguardanti le perdite relative ai rischi su cambio per le società che esercitano normalmente attività di scambio con l'estero.

Le imposte sono state aumentate in misura molto ridotta; è stata inoltre introdotta una imposta di successione per i patrimoni superiori alle 10.000 sterline.

Con l'Irlanda è in vigore una Convenzione fiscale ratificata con legge 9 ottobre 1974, n. 583 (S.O. alla G.U. n. 310 del 28 novembre 1974).

### LUSSEMBURGO

#### RITENUTA SUI DIVIDENDI

La misura della ritenuta operata sui dividendi è stata aumentata dal 15% al 25%, in conformità alle Convenzioni fiscali vigenti e alla direttiva comunitaria sulle società madri e figlie.

#### TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

A partire dal 1994, il 50% del reddito derivante da un investimento realizzato da persone fisiche residenti, nonché il reddito da investimento realizzato da soggetti non residenti saranno esenti dalla tassazione se:

- il reddito è qualificato come dividendo o come reddito derivante da partecipazione agli utili;
- esso è distribuito da una società residente assoggettata pienamente ad imposizione fiscale;
- il reddito è di natura commerciale, agricola, forestale o come investimento o reddito derivante da una professione indipendente.

Tra Italia e Lussemburgo esiste una Convenzione fiscale ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747 (S.O. alla G.U. n. 284 del 14 ottobre 1982).

### MAROCCO

#### ACCORDO DOGANALE

Le infrazioni commesse in violazione della legge doganale italiana o marocchina saranno più facilmente perseguibili grazie alla Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra Italia e Marocco entrata in vigore il 1° agosto 1994.

Scopo della Convenzione, che è stata ratificata con la legge 18 agosto 1993, n. 339 (S.O. alla G.U. n. 83 del 31 agosto 1993), è quello sia di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi per la lotta contro le infrazioni alla legislazione doganale, sia quello di contrastare il traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

Le Amministrazioni doganali dei due Stati si

scambieranno, su richiesta, tutte le informazioni atte ad assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione ed all'esportazione. Con tale ultima espressione si comprendono, per quanto riguarda l'Italia, anche i prelievi agricoli e tutti i diritti doganali istituiti dai competenti organi comunitari (art. 3).

Le Amministrazioni doganali dei due Stati si terranno informate anche sui nuovi mezzi e metodi di frode utilizzati per la violazione della legislazione doganale vigente nei rispettivi Stati (art. 8).

Previa autorizzazione, gli agenti dell'amministrazione doganale italiana o marocchina possono assistere alle operazioni di ricerca ed accertamento delle infrazioni doganali nell'altro Stato (art. 11).

### NIGERIA

#### RITENUTA ALLA FONTE

Dal 1° gennaio 1994 l'aliquota della ritenuta alla fonte per i non residenti gravante su dividendi, interessi e sui compensi per i membri dei consigli di amministrazione è stata aumentata dal 5% al 10%.

L'Italia non ha stipulato con la Nigeria un Trattato fiscale contro le doppie imposizioni sui redditi. I soggetti residenti in Italia che percepiscono redditi di fonte nigeriana possono scomputare dall'imposta dovuta in Italia l'imposta pagata in Nigeria, secondo le regole e i limiti contenuti nell'art. 15 del Testo Unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

### PAESI BASSI

#### GRUPPI DI IMPRESE

Il Ministero delle finanze olandese ha reso noto che i beni ed i redditi appartenenti ad un gruppo di imprese dovranno essere attribuiti ad un soggetto specifico persona fisica o società.

Se tale attribuzione non può essere fatta si ricorrerà ad un accordo, tramite speciali procedure di «rulings», soggette a speciali condizioni. Per «rulings» si intende una interpretazione autentica dell'Amministrazione finanziaria, dietro ri-

chiesta del contribuente, sulla determinazione del reddito e dell'imposta in situazione particolare.

Nella legislazione italiana una sorta di ruling è stato introdotto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 21, dove è prevista la possibilità per il contribuente di conoscere l'avviso dell'Amministrazione in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario di una particolare operazione.

### REGNO UNITO

#### SOCIETÀ INTERNAZIONALI

Alla fine del 1993 è stata introdotta una esenzione per l'acconto dell'imposta sulle società in relazione ai pagamenti dei dividendi derivanti dagli utili attribuibili alle sedi centrali delle società internazionali (International headquarters companies -IHCs). Questa legge ha avuto effetto dal 1° luglio 1994.

Uno dei modi in cui una società può definirsi come una IHCs è rappresentato da una società controllata e interamente posseduta a sua volta da una società che è quotata in una borsa valori estera, ma non nella borsa valori inglese.

#### CREDITI D'IMPOSTA

Anche a seguito della presa di posizione della Corte di Giustizia di Lussemburgo, l'Amministrazione finanziaria britannica ha deciso di riconoscere anche ai non residenti gli interessi sulle somme dovute a titolo di rimborso di credito di imposta, così eliminando una discriminazione nei confronti dei soggetti residenti all'estero.

Gli accordi fiscali tra Italia e Gran Bretagna sono regolati dalla legge 329/90, in vigore dal 31 dicembre 1990 (G.U. n. 20 del 24 gennaio 1991).

### STATI UNITI

#### INTERESSI PASSIVI

Gli interessi passivi pagati da una società americana ad un'altra società del gruppo sono indeducibili se l'indice di indebitamento è superiore a 1,5.

L'ineducibilità è limitata agli interessi passivi



in eccesso, corrispondenti alla differenza tra gli interessi netti pagati ed il 50% del reddito imponibile rettificato.

L'eccedenza dedotta può essere riportata a nuovo e dedotta nei successivi periodi nei quali gli interessi non superano i limiti previsti. A questo criterio generale sono previste alcune eccezioni.

#### REDDITI D'IMPRESA

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato costituzionale il principio della cosiddetta "imposizione unitaria", praticata da alcuni Stati dell'unione (più precisamente California, Idaho, Montana, North Dakota, Alaska, Tennessee e Utah) verso le multinazionali.

Secondo questo sistema, le filiali di società straniere insediate in uno di questi Stati americani sono tassate in funzione delle prestazioni mondiali del loro gruppo proporzionalmente al loro insediamento nello Stato e non in base all'effettivo risultato delle loro attività nello Stato stesso.

Alla Corte Suprema aveva fatto ricorso per appello un primario istituto bancario europeo che chiedeva il rimborso delle imposte versate nei decenni precedenti a titolo di imposta unitaria della California. Tuttavia, questo stesso Stato per incoraggiare l'investimento straniero e levarsi di dosso la fastidiosa etichetta di Stato ostile alle aziende ha recentemente adottato una legge che autorizza le società straniere a scegliere liberamente tra la tassazione unitaria e la tassazione tradizionale in vigore nella maggior parte degli altri Stati.

Tale opzione, ovviamente, è concessa anche

alle aziende italiane. L'Italia e gli Stati Uniti hanno stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni ratificata con legge 763/1985 ed in vigore dal 30 dicembre 1985 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 1986).

### SVEZIA

#### IMPOSTE DIRETTE

Il parlamento svedese ha approvato di recente un pacchetto di leggi volte a ridurre l'onere fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, delle società e dei loro azionisti. Le nuove leggi sono in vigore dal 1° gennaio 1994.

Tra le principali modifiche vale la pena di segnalare le seguenti:

- la base imponibile delle società d'investimento e dei fondi comuni d'investimento è stata modificata in linea con gli emendamenti generali alla tassazione delle persone giuridiche;
- la definizione tecnica di società non residenti è stata emendata, sia pure senza grosse conseguenze;
- la c.d. "regola lussemburghese", in base alla quale una persona giuridica non residente controllata da persone fisiche residenti in Svezia poteva essere trattata come residente svedese ai fini fiscali, è stata abrogata.

Si ricorda che l'Italia ha una Convenzione con la Svezia in vigore dal 5 luglio 1983 (legge 439/1982).